Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 4 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L.	600	All'Estero	Abb. annuo . L.	1.200
	» semestrale »	350		» semestr. »	700
	» trimestrale »	200		» trimestr. »	400
	Un fascicolo . . »	8		Un fascicolo . »	20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L.	400	All'Estero	Abb. annuo . . L.	800
	» semestrale »	200		» semestrale »	500
	» trimestrale »	120		» trimestrale »	300
	Un fascicolo . . »	8		Un fascicolo . . »	20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo L	400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L.	800 —
	» semestrale . . »	200 —		» semestrale . . . »	500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

giate il 20 aprile 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Del Gaizo S. p. A., in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Acquedotto De Ferrari Galliera società anonima, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate meridionale, per azioni in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni in Genova:** Elenco delle obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate il 27 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Comune di Vernio:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Ferrara:** Estrazione di obbligazione del prestito di L. 2.000.000 per le case popolari. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **« Adda » Officine elettrotecniche e meccaniche, società per azioni in Lodi:** Estrazione di obbligazioni. — **Società dell'alluminio italiano, azionaria in Borgofranco d'Ivrea:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 6 % dell'Istituto per le case popolari sorteggiate il 2 luglio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 420.

Norme sul graduale pagamento delle passività cambiarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, sul graduale pagamento di passività cambiarie;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il debitore che abbia usufruito della sospensione del termine di scadenza di effetti cambiari, in dipendenza di decreti Ministeriali, emanati ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175, può chiedere un'ulteriore proroga della scadenza ed essere autorizzato a eseguire a rate il pagamento del suo debito se esercita una impresa industriale o commerciale che si trovi, a causa della guerra, in condizioni di particolare difficoltà.

Art. 2.

Il provvedimento è dato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, con decreto non soggetto a gravame. Il presidente, prima di deliberare, deve invitare il creditore a presentare le sue osservazioni, assumere le informazioni che crede opportune e sentire in ogni caso il dirigente locale dell'istituto di emissione.

Il presidente del tribunale determina il tempo della proroga della scadenza, che non può essere superiore ad un anno dalla scadenza medesima, ripartendo il pagamento degli effetti cambiari in rate, che non possono eccedere il numero di tre.

Alla scadenza di ogni rata deve essere corrisposto l'importo della medesima e l'interesse sulla somma residuale nella misura del 7% fino al giorno della scadenza della rata successiva.

Si applicano i commi 3° e 4° del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8.

Il mancato pagamento di quanto è dovuto alla scadenza di ciascuna rata importa di diritto la decadenza dal beneficio della ratizzazione e l'effetto cambiario diventa immediatamente esigibile.

Art. 3.

Per gli effetti cambiari dei quali la scadenza si sia verificata prima dell'entrata in vigore del presente decreto la domanda al presidente del tribunale può essere fatta non oltre un mese dall'entrata in vigore del decreto medesimo. In questo caso il debitore deve eseguire il pagamento degli interessi di mora, delle spese del protesto e dell'escuzione che sia stata eventualmente iniziata dal creditore. Il presidente determina l'ammontare di tali spese e fissa il termine per il pagamento.

Art. 4.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8 è abrogato, salvo quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 2.

Restano tuttavia ferme le proroghe consentite per effetto di decreti interministeriali emanati ai sensi del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 421.

Concessione di premi di solidarietà nazionale ai patrioti combattenti e alle loro famiglie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, col quale venne istituito il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73, relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sulla assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Italia occupata di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai patrioti combattenti, che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle condizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, è concesso un premio di solidarietà nazionale da pagarsi all'atto della smobilitazione in lire mille.

Per i patrioti, la cui partecipazione alla guerra di liberazione in formazioni armate abbia avuto una durata di almeno tre mesi anche non continuativi, il premio di solidarietà nazionale è elevato a lire cinquemila.

Nel computo dei tre mesi si comprenderanno anche i periodi trascorsi, successivamente all'inizio dell'attività di patriota combattente in prigionia o internamento o in degenza in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per causa di servizio di guerra.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente articolo coloro che abbiano, per delitti comuni non colposi commessi durante il periodo 8 settembre 1943 - 9 maggio 1945, riportato condanna a pena detentiva di durata superiore a tre mesi.

Art. 3.

Per i patrioti combattenti, che abbiano riportato nella lotta di liberazione ferite gravi, invalidità o mutilazioni, il premio di solidarietà nazionale di cui al precedente articolo 1 è elevato a lire diecimila, indipendentemente dalla durata del loro servizio. Alle famiglie dei patrioti dispersi o caduti in combattimento o caduti per rappresaglie o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte in servizio viene corrisposto un premio di solidarietà nazionale di lire ventimila. Nella famiglia sono compresi, ed hanno diritto al premio in parti eguali nel seguente ordine di preferenza:

1) il coniuge ed i figli minorenni, legittimi e naturali riconosciuti;
2) i figli maggiorenni inabili al lavoro;
3) i genitori;
4) i fratelli e le sorelle minorenni;
5) i fratelli e le sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

I documenti relativi possono essere redatti in carta semplice.

Art. 4.

I premi di solidarietà nazionale non sono cumulabili con altri premi o indennità concesse o da concedere, a carico dello Stato, ai patrioti o alle loro famiglie per l'attività spiegata nella guerra di liberazione. Resta impregiudicato il loro diritto a pensione.

I premi di solidarietà nazionale non sono pignorabili nè sequestrabili e sono altresì esenti da qualsiasi ritenuta per debiti verso l'amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I premi di solidarietà nazionale verranno pagati per tutta la zona non sottoposta al Governo Militare Alleato dai rappresentanti del Ministero dell'Italia occupata distaccati in ogni provincia.

Per l'erogazione dei premi i rappresentanti militari del Ministero dell'Italia occupata, nei casi di cui all'art. 1, si baseranno sui ruolini dei patrioti compilati a cura delle brigate partigiane, vistati dal Comando regionale del Corpo volontari della libertà, e, nei casi di cui all'art. 3, sulle liste presentate dallo stesso Comando regionale Corpo volontari della libertà, che dovranno essere corredate da documentazione legale, o, in mancanza da atti notori legalmente raccolti.

Art. 6.

Nelle zone passate all'amministrazione del Governo italiano, nelle quali sia ancora in funzione il rappresentante militare del Ministero dell'Italia occupata, i pagamenti dei premi di solidarietà nazionale verranno eseguiti dallo stesso rappresentante, sotto il controllo del Ministero dell'Italia occupata.

In tutte le altre zone il pagamento dei premi verrà eseguito dall'Alto commissariato per il reduce.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 422.

Integrazione della composizione della Consulta nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta nazionale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A seguito della liberazione dell'intero territorio nazionale, la Consulta nazionale, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1944, n. 146, viene integrata nei modi indicati dagli articoli seguenti.

Art. 2.

In aggiunta alle designazioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, ciascuno dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione nazionale designerà undici Consultori, su proposta dei propri organi locali, sentiti i Comitati provinciali di liberazione della regione.

Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto alcuno fra tali Partiti non risulti rappresentato in uno o più dei Comitati regionali di liberazione, le relative designazioni restano sospese sino a che tale Partito non vi sia rappresentato.

Le designazioni previste dal primo comma saranno effettuate in ragione di due per Partito per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia; e in ragione di una per Partito per la Venezia Tridentina, la Venezia Giulia e la Liguria.

Art. 3.

Le designazioni attribuite all'Associazione Nazionale Partigiani (A.N.P.I.) dall'art. 5, lettera *c*), del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sono portate da sei a sedici.

Art. 4.

A modifica dell'art. 1, lettera *f*), del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, i Consultori da scegliere tra ex parlamentari antifascisti non potranno superare il numero di ottanta.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — SOLERI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 423.

Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale con grado di inabilità dal 50 al 100 % liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, concernenti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, che approva il regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 10 marzo 1938, n. 1054, con disposizioni per la liquidazione dell'indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 giugno 1938, n. 1274, con le norme e le condizioni di trattamento al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi di infortuni in servizio;
Visto il R. decreto 16 giugno 1938, n. 1275, con le norme e le condizioni di trattamento al personale della Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi di infortuni in servizio;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 343, per la corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio o per malattia professionale, con grado di inabilità, dal 50 al 100 %;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 e fino a nuova disposizione, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattie professionali liquidate e da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, è dovuto, qualora sia stato accertato nei loro confronti un grado di inabilità permanente in forma definitiva dal 50 al 100 %, un assegno temporaneo di carovita in aggiunta ad ogni altra prestazione.

L'assegno temporaneo di carovita di cui al comma precedente è fissato nella seguente misura:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 50 al 59 %, lire duecento mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 60 al 79 %, lire duecentocinquanta mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dall'80 al 100 %, lire trecento mensili.

L'assegno temporaneo di carovita spetta pure a ciascun nucleo familiare di superstiti nella misura di lire trecento mensili, ed è ripartito tra i componenti del nucleo in proporzione all'ammontare delle singole rendite assegnate a ciascuno di essi. L'assegno non è dovuto alle vedove abili al lavoro e senza figli a carico.

L'assegno è corrisposto a rate posticipate mensili.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono autorizzate a corrispondere agli aventi diritto, in attesa della liquidazione degli assegni di carovita di cui all'articolo precedente, delle somministrazioni in conto degli assegni stessi.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CEVOLOTTO — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1945.

Nomina di un membro effettivo nel Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la designazione fatta dal presidente della Corte dei conti per la nomina del rappresentante della Corte stessa in seno al Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dott. Medugno Luigi è nominato membro effettivo del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Corte dei conti con le funzioni di presidente dello stesso Collegio, a decorrere dal 15 marzo 1945.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1945
Registro Industria n. 3, *foglio n.* 315. — BRUNO

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1945.

Sostituzione del presidente del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 69, che istituisce una lotteria nazionale, denominata lotteria nazionale « Italia ».

Visto il regolamento della lotteria stessa, approvato con decreto Ministeriale del 12 aprile 1945, n. 22300, registrato alla Corte dei conti il 21 detto mese, reg. finanze n. 5, foglio n. 25;

Visto il decreto Ministeriale del 15 maggio 1945, n. 23350, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno successivo, reg. finanze n. 5, foglio n. 343, col quale si provvide alla costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria suaccennata;

Ritenuto che, in seguito alle dimissioni dell'avv. Gabriele Cesare dalla carica di sottosegretario di Stato per le finanze, occorre provvedere alla sostituzione del presidente di detto Comitato generale di direzione con la nomina del prof. Paresce Enrico, nuovo sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

In sostituzione dell'avv. Gabriele Cesare, è nominato presidente del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia » il prof. Paresce Enrico, sottosegretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 luglio 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1153)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto 13 agosto 1932, n. 1381, che attribuisce la personalità giuridica alla Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e ne approva lo Statuto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, concernente la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa;

Accolte le dimissioni presentate il 10 luglio 1945 dal dott. Roberto Cuzzaniti nominato con decreto 20 giugno 1945 commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa;

Decreta:

Il dott. Goffredo Petrarca è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa, con i poteri del presidente, del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva.

Roma, addì 25 luglio 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1155)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Proroga dei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1942 concernenti disposizioni sulla pesca del pesce persico nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, col quale viene soppresso il Commissariato generale per la pesca ed i relativi servizi vengono devoluti a questo Ministero;

Visto l'art. 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sulla pesca fluviale e lacuale;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1935, con il quale il periodo di divieto di pesca del pesce persico nel Lago Trasimeno è stato fissato dal 15 aprile al 15 maggio;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1942, con il quale, per il periodo di un anno, la misura minima che il pesce persico (Perca fluviatilis) del Lago Trasimeno deve aver raggiunta perchè la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati dalle vigenti disposizioni è stata ridotta da centimetri 15 a centimetri 12;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1942, con il quale è stato disposto che il commercio del pesce persico pescato nel Lago Trasimeno, della lunghezza fra i 12 ed i 15 centimetri, può essere esercitata oltre che nella provincia di Perugia anche nei comuni di Roma, Terni, Arezzo e Firenze;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tali disposizioni fino a tutto il 31 luglio 1946;

Decreta:

Le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1942, vengono prorogate fino a tutto il 31 luglio 1946.

Il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1151)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Assegnazione di un segretario comunale di grado 6° al comune di Sinopoli (Reggio Calabria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1943, relativo all'approvazione dell'elenco dei comuni e dei Consorzi dei comuni ai quali sono assegnati segretari comunali dei gradi 5°, 6°, 7° ed 8° dal quale decreto risulta che al comune di Sinopoli (Reggio Calabria), venne assegnato un segretario di grado 7° in base alla tabella A annessa alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali perchè avente 3983 abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1941;

Vista la nota n. 1159 del 14 marzo 1945, dell'Istituto centrale di statistica, relativa alla popolazione residente nei singoli comuni del Regno alla data del 31 dicembre 1941, dalla quale risulta che il comune di Sinopoli aveva alla data anzidetta 4162 abitanti;

Vista la domanda in data 13 dicembre 1944, n. 1316, del sindaco di Sinopoli, intesa ad ottenere l'assegnazione di un segretario di grado 6°;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e la tabella A annessa alla detta legge;

Decreta:

A rettifica del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, al comune di Sinopoli (Reggio Calabria) è assegnato un segretario comunale di grado 6°.

Ai soli effetti del trattamento economico del segretario comunale tale assegnazione avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Il prefetto di Reggio Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(1154)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945.

Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai « Granai del Popolo ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1945, n. 72, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 dei semi secchi di leguminose;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi di detti semi che saranno conferiti ai « Granai del Popolo »;

Sentito al riguardo il parere del Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, da conferire ai « Granai del Popolo » sono stabiliti nella misura seguente:

Fave: base mezza fava (comune o di massa)	al q.le L.	1080
Fagioli comuni	» » »	2000
Fagioli pregiati	» » »	2400
Ceci	» » »	1600
Piselli	» » »	1680
Lenticchie nere (comuni)	» » »	2080
Lenticchie bianche (pregiate)	» » »	2560

Detti prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco a piede del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del Popolo ».

Art. 2.

I prezzi di cui all'articolo precedente devono essere corrisposti ai conferenti all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando ai prezzi base di cui sopra le maggiorazioni o minorazioni previste da apposite tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1945

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(1152)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945.

Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, riguardante i prezzi del pane e della pasta nelle provincie dell'Emilia che saranno restituite all'Amministrazione del Governo italiano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, sulla istituzione del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'organo centrale dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, sui prezzi del pane e della pasta;

Premesso che con la restituzione delle provincie dell'Emilia all'amministrazione del Governo italiano dovrebbero ad esse estendersi le disposizioni di cui al citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1945, n. 38, relativo ai prezzi del pane e della pasta; mentre è necessario, anche secondo accordi intercorsi con la Commissione Alleata, mantenere in vigore in dette provincie le disposizioni sui prezzi del pane e della pasta nel Nord Italia, emanate con l'ordinanza generale n. 51 del Contrammiraglio della Riserva della Marina degli Stati Uniti Ellery Wheeler Stone, Ufficiale capo degli affari civili, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie dell'Emilia, dalla data della loro restituzione all'amministrazione del Governo italiano è sospesa l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, sui prezzi del pane e della pasta e restano in vigore le corrispondenti disposizioni emanate con l'ordinanza generale n. 51 dal Contrammiraglio Ellery Wheeler Stone, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare.

Roma, addì 1° agosto 1945

Il Ministro: MOLÈ

(1150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945.

Con i sotto indicati decreti interministeriali è stata autorizzata:

a) l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di talune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945;

b) la somministrazione alle Amministrazioni medesime da parte dell'Istituto mutuante dei due terzi dell'importo dei mutui stessi, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Data del decreto: 7 giugno 1945 — Amministrazione provinciale di Avellino — Importo del mutuo L. 12.400.000;

Data del decreto: 3 maggio 1945 — Amministrazione provinciale di Enna — Importo del mutuo L. 6.000.000;

Data del decreto: 19 maggio 1945 — Amministrazione provinciale di Catanzaro — Importo del mutuo L. 30.800.000.

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(1117)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 1° agosto 1945 - N. 169

Rendita 3,50 % 1906	L.	98 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,10

Media dei titoli del 2 agosto 1945 - N. 170

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,75
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,75
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,80

Media dei titoli del 3 agosto 1945 - N. 171

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,75
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 luglio 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1156)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 12 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 luglio 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1157)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.